



COMUNE DI CARUGO

Provincia di COMO

REGOLAMENTO

Applicazione della tassa sui rifiuti - TARI

Approvato con Delibera C.C. n.32 del 30/09/2020

modificato con Delibera C.C. 19 del 29/6/21 e delibera C.C. n. 11 del 17/4/2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento

Art. 2 – Disciplina generale del tributo

Art.2 bis – Definizione di rifiuto

Art. 3 – Obbligazione tributaria

Art. 4 – Superficie di riferimento – Esclusioni

Art. 5 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni

Art. 6 – Calcolo e determinazione della tariffa

Art. 7 – Classificazione delle utenze domestiche

Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art.8 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art.8 ter – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

Art. 9 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

Art. 10 – Tributo giornaliero

Art. 11 – Versamenti

Art. 11 bis – Rimborsi

Art. 12 – Tributo provinciale

Art. 13 – Verifiche ed accertamenti

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 15 – Clausola di adeguamento

- Art. 1 -

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata legge 27 dicembre 2013 n. 147, alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. **Soppresso**

- Art. 2 -

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Carugo nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di utenza autonoma attiva relativa all'energia elettrica unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

- Art. 2 bis -

Definizione di rifiuto

1. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020

e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

- Art. 3 -

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La cessazione dà diritto al rimborso o al discarico del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

- Art. 4 -

Superficie di riferimento - Esclusioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A - B - C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni d'inutilizzabilità, quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenza autonoma relativa all'energia elettrica
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - c) le superfici di balconi e terrazzi;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente e totalmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura senza

lavorazione, silos e simili;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data d'inizio dell'occupazione;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità, documentazione fotografica, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

7. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico Legge 147/2013).

8. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite ad allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale e non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; rimangono assoggettate a tassazione gli agriturismi limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori d'analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie d'attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo d'attività esercitata, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;

- b) comunicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti avviati al recupero prodotti nell'anno precedente, e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
10. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero del tributo non versato e relativa maggiorazione, con applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.
11. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
12. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili al Tributo nella misura del 50%.
13. Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività cessate che mantengono le utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla tariffa di categoria 3.
14. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate
15. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

- Art. 5 -

Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni

1. Alle utenze domestiche si applica uno sconto sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa pari al 10% a favore dei soggetti che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico.
2. Lo sconto di cui al precedente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'Ente. Le modalità d'effettiva

applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo vengono disciplinate in sede di determinazione della tariffa.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso d'inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
4. Per le utenze non domestiche si applicano le riduzioni di cui all'articolo precedente.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero d'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- Art. 6 -

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 ed ai sensi dell'art.1, commi 651-652 della Legge n.147/2013 nonché delle disposizioni emanate ai sensi dell'art.1 comma 527 Legge 205/2017 da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
2. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione o altri termini previsti dalla normativa nazionale, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa s'intende prorogata anche per l'anno successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.
3. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.1, comma 683, della legge 27/12/2013 n.147, redatto ed approvato in applicazione della deliberazione n.443/2019/R/rif del 31/10/2019 emessa da ARERA e ss.mm.ii.
4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

- Art. 7 -

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente.
3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni nell'anno solare e deve essere adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti) non rientranti nella casistica prevista dalla Legge n. 80/2014 e s.m.i., per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ovvero di persone non fisiche, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 1 unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se a disposizione di persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
6. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

- Art. 8 -

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non

incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

- Art. 8 bis -

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono scegliere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. **Soppresso**
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
6. La mancata presentazione della comunicazione entro i termini di cui al comma 3 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica

certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 7, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Servizio Tributi del Comune. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

- Art. 8 ter -

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, a pena di decadenza dall'agevolazione. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. In caso di mancanza dei presupposti per beneficiare della riduzione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione.

- Art. 9 -

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 comma 3.
2. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

- Art. 10 -
Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o d'uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria d'attività non domestica e aumentandola del 20%.
3. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone d'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni in aree mercatali si applica quanto previsto per il canone unico patrimoniale.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento riferite alle attività economiche.
7. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno d'occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20%. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

- Art. 11 -
Versamenti

1. Ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 688 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il versamento del tributo è effettuato mediante modello di versamento F24, tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa). Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo di detta modalità. Deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le

scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate ovvero più rate da versare comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma precedente:
 - a) agli utenti che dimostrino mediante copia delle fatture emesse dal gestore del relativo servizio di rete di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Settore Servizi Sociali;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
5. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 50,00 (cinquanta/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto
6. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
7. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
8. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 4 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
9. In caso di mancato o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

- Art. 11-bis - Rimborsi

1. L'istanza di rimborso degli importi versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 296/2006, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il provvedimento di rimborso è atto autonomamente impugnabile ed è notificato all'utente.

2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della istanza di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma , lettera b), resta salva la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
4. L'accredito del rimborso per importo non dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 296/2006 viene effettuato in di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

**- Art. 12 -
Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

**- Art. 13 -
Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato

ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

- Art. 14 -

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, il Comune, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

- Art. 15 -

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.